

Legge regionale 09 febbraio 2023 , n. 1 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Incentivi per la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

Art. 5

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di rispettare le condizioni poste nel decreto di concessione ed erogazione dell'incentivo e di conservare tutta la documentazione a fondamento della concessione ed erogazione per i due anni successivi alla data del provvedimento, a pena di revoca dell'incentivo ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000.
2. Agli incentivi di cui alla presente legge non si applica l'articolo 32 della legge regionale 7/2000.